Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Sabato, 24 agosto 1929 - ANNO VII** **Numero 197**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* **vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2118.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1929, n. 1457.

Proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato, in relazione al riordinamento dei servizi e all'adozione di metodi perfezionati di lavoro;

Ritenuto che detto riordinamento e perfezionamento non è stato ancora realizzato in tutta la sua vastità, per cui si rende necessario ed urgente, nella imminenza della scadenza del termine di applicazione del cennato Regio decreto, di prorogarne l'efficacia per il periodo di un anno, procedendo in detto periodo alla revisione dei ruoli del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, nell'intento di introdurvi ogni possibile riduzione, fissando il numero dei posti per i singoli gradi in relazione ai nuovi organici che verranno stabiliti;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'adozione dei provvedimenti di assunzioni che, di volta in volta, risultino rigorosamente indispensabili, in casi del tutto particolari, in dipendenza di assolute e gravi necessità di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzioni di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi, è prorogata al 20 agosto 1930.

Entro lo stesso termine, con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i nuovi ruoli organici dei personali civili e militari delle Amministrazioni dello Stato.

In casi eccezionali, in cui si renda assolutamente indispensabile per il funzionamento del servizio, potrà essere autorizzata, prima che sia decorso il termine fissato con il primo comma del presente articolo, mediante decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri, l'assunzione di personale, nei limiti più ristretti, in rapporto a riconosciute, inderogabili ed urgenti esigenze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929.

Medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa designati dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1928, n. 3123, concernente la riforma della Giunta provinciale amministrativa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La misura della medaglia di presenza da corrispondersi ai componenti della Giunta provinciale amministrativa designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, è determinata, per ogni giorno di presenza, in L. 20 per i membri residenti nel capoluogo della provincia, ed in L. 50 per quelli che non vi risiedano, oltre il rimborso, a favore di questi ultimi, delle spese effettive di viaggio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Interno, foglio n. 222. — PINI.

(4866)

REGIO DECRETO 26 luglio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1019;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Achille Cattaneo, cavaliere del lavoro, a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Achille Cattaneo, cavaliere del lavoro, a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria conciaria.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 259.

(4865)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1929.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti della Presidenza di Bombay (Indie inglesi).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera a Bombay e a Karachi (Indie inglesi);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da tutti i porti della Presidenza di Bombay (Indie inglesi) sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(4868)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Luigi Pauletig, nato a Monfalcone il 14 maggio 1871 da Giacomo e da Maria Battistella, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paoletti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pauletig è ridotto nella forma italiana di « Paoletti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4304)

N. 2062.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Margherita Bergher, nata a Sign (Dalmazia) il 12 giugno 1903 da Ernesto e da Celestina Jereb, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bergeri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Bergher è ridotto nella forma italiana di « Bergeri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di

Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4305)

N. 2226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Pasquale Tertan, nato a Fiume il 6 aprile 1890 da Nicolò e da Elena Puharich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tortini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pasquale Tertan è ridotto nella forma italiana di « Tertini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea Fonda, nata a Pirano il 20 luglio 1891, moglie;
2. Iolanda, nata a Fiume il 12 giugno 1920, figlia;
3. Marino, nato a Fiume il 23 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4306)

N. 2860.

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Gustavo Künz, nato a Fiume il 18 ottobre 1894 da Ermanno e da Alessandra Scaramelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chinzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gustavo Künz è ridotto nella forma italiana di « Chinzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 178.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.86	Belgrado	33.65
Svizzera	367.89	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.69	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.662	Norvegia	5.10
Spagna	281 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.696	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.95
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	39 —
New York	19.105	Consolidato 5 %	79.075
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.625
Oro	368.64		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 179.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.83	Belgrado	33.68
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.67	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	281.13	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.10
Praga	56.63		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.925
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.60
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	38.65
New York	19.101	Consolidato 5 %	79.025
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.6
Oro	368.56		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	322166	4175 —	*Vignoli* Iohn fu Antonio dom. a New York (S. U. A.).	*Vignali* Giovanni fu Antonio, dom. come contro.
3.50 %	332848	21 —	Ranixe Rosa di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre dom. a Porto Maurizio, vincolata di usuf. a Novaro *Teresa* fu Giuseppe, ved. di Raffaele Ranixe, dom. a Porto Maurizio.	Intestata come contro; con usufrutto a Novaro *Rosa-Maria-Teresa*, ecc. come contro.
»	366457	178.50	Ranixe Rosa di Giuseppe, nubile, dom. a Porto Maurizio e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	332848	21 —	Ranixe Antonio di Giuseppe, dom. a Porto Maurizio e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	366458	182 —		
»	750395	203 —	Ranixe Marta di Silvio nubile, dom. a Porto Maurizio, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	240277	280 —	Ferrari Pietro di Pasquale, dom. a Campoligure (Genova); con usuf. congiuntamente e cumulativamente a Ottonello Matteo e *Maddalena*, nubile, fratello e sorella fu Giovanni Battista, dom a Campoligure (Genova).	Intestata come contro; con usuf. congiuntamente e cumulativamente a Ottonello Matteo e *Maria-Maddalena*, nubile, ecc. come contro.
»	403887	2,550 —	Lardone Emma fu Abele ved. di Longo Edoardo, dom. a Torino; con usuf. a Morelli *Paolina* fu Alberto, ved. di Lardone Abele, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Morelli *Rosalia-Paola-Felicita* fu Alberto, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	33695	3,600 —	Carra Elisa fu *Luigi-Carlo* moglie di Vannutelli Lamberto, dom. a Roma; con usuf. vitalizio a Silvestri Giuseppina fu Michele ved. di Carra *Luigi-Carlo*, dom. a Roma.	Carra Elisa fu *Carlo-Luigi* moglie di Vannutelli Lamberto, dom. a Roma; con usuf. vitalizio a Silvestri Giuseppina fu Michele ved. di Carra *Carlo-Luigi*, dom. a Roma.
Cons. 5 %	469510	400 —	*De Gato* Vincenzo fu Marino, minore sotto la p. p. della madre Milo Emilia fu Gennaro dom. a Napoli.	*De Cato* Vincenzo fu Marino, minore, ecc. come contro.
»	18603	295 —	*Guinè Vincenzina* fu Leonardo vedova di Vassallo Napoleone, domiciliata in Imperia.	*Cuinè Vincenza-Maria* fu Leonardo, ved. ecc. come contro.
Pr. Litt.	27050	300 —	*Quinè Vincenzina* fu Leonardo vedova di Vassallo Napoleone, domiciliata in Imperia.	
Cons. 5 %	15841	2,870 —	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Irma* ved. Costantini, dom. in Ferrara. La seconda rendita è con usuf. vital a Tedeschi *Irma* fu Cesare, ved. Costantini Giulio.	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Ernesta-Laura-Irma* ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vitalizio a Tedeschi *Ernesta-Laura-Irma* ecc. come contro.
Pr. Litt.	15842	130 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 agosto 1929 - Anno VII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(4790)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 luglio 1929 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,158,902,612.81	+ 75
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 3,397,782,028.08		+ 7,041
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,744,984.07		+ 237
		4,935,527,012.15	+ 7,278
Riserva totale . . . . L.		10,094,429,624.96	+ 7,353
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,824,661,963.20	—
Cassa . . . . »		232,068,288.46	+ 9,496
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,892,540,233.62	— 8,191
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,379,816.09	+ 245
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,326,428,795.75		
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 620,775.15		
		1,327,049,570.90	+ 156,880
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,060,321,144.15	+ 40
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 109,577,416.20		+ 23,864
altri	» 101,114,939.86		+ 698
		210,692,356.06	+ 24,562
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		335,689,672.12	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		149,676,763.31	+ 1,044
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,017,691,342.36	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20		—
Impiego fondo pensioni	» 190,487,573 —		—
Debitori diversi	» 924,089,818.62		— 104,095
		1,229,927,828.82	— 104,095
Spese . . . . L.		118,307,023.49	+ 8,362
L.		21,699,435,627.54	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,600,500,499.91	+ 916,317
L.		50,299,936,127.45	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		180,855,241.50	— 130
TOTALE GENERALE . . L.		50,480,791,368.95	+ 1,011,883

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il Governatore: STRINGHER.

(1549)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

luglio 1929 (VII)

PASSIVO.

			Differenze con la situazione al 20 luglio 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		16,887,268,400 —	+ 320,066
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		543,045,739.70	+ 110,767
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1,228,765,880.53	— 18,470
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300,000,000 —	—
L.		18,959,080,020.23	+ 412,363
Capitale . . . . L.		500,000,000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100,000,000 —	—
Riserva straordinaria . . . . »		32,500,000 —	—
Conti correnti passivi . . . . »		16,538,687.52	+ 1,409
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		279,193,942.05	— 343,000
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . . »		200,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . L.	59,981,136.94		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . . »	1,179,072,565.99		— 6,718
		1,285,053,702.93	— 6,718
Rendite . . . . L.		327,069,274.81	+ 12,544
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . L.		—	—
L.		21,699,435,627.54	—
Depositanti . . . . »		28,600,500,499.91	+ 916,317
L.		50,299,936,127.45	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		180,855,241.50	— 130
TOTALE GENERALE . . L.		50,480,791,368.95	+ 1,011,883

Rapporto della riserva (10,094,429,624.96) ai debiti (18,959,080,020.29) da coprire 53.24 %.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esami, al posto di professore di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 7150, aumentabili, per aumenti periodici, a L. 18,000, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 1750, aumentabile anche esso fino a L. 3700

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 ottobre 1929, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermeria negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazione; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non inferiore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento, potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi del Gradus ad Parnassum di Clementi (dai 40 scelti da Sgambati - Ediz. Ricordi), estratti a sorte il giorno precedente quello dell'esame;

b) un preludio e fuga, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, dal 1° volume del « *Clavicembalo ben temperato* » di J. S. Bach;

c) uno studio di F. Chopin, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra 10 scelti dalle opere 10 e 25 presentati dal candidato;

d) un pezzo classico ed uno di concerto di moderno autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione, un pezzo non difficile, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, all'improvviso non oltre un tono sopra o sotto, un frammento di media difficoltà per pianoforte.

Armonizzare, per pianoforte a quattro parti nel termine di 2 ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia e la letteratura didattica del pianoforte.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti, che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*), *e*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina, è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: LEICHT.

(4874)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.